



FIORELLA FRANCESCON
NOTAIO
Belluno, Piazza dei Martiri n. 2

Repertorio numero 50362

Raccolta numero 21329

CESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a BELLUNO

diciotto febbraio duemilasedici

il 07/03/2016

18 febbraio 2016

al numero 1211

A Belluno, Piazza dei Martiri numero civico 2, nel mio

Serie 1T

studio al secondo piano.

con Euro 830,00

Avanti di me dottoressa Fiorella Francescon Notaio in Bel-

Trascritto a BELLUNO

luno, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Belluno,

il 07/03/2016

Sono presenti:

al n. 2364 R.G.

- Bortolot Renzo,

al n. 1832 R.P.

nato a Bottrop (Germania) il giorno 14 (quattordici) luglio

1963 (millenovecentosessantatré), domiciliato per la carica

a Pieve di Cadore (Belluno), Piazza Tiziano numero civico 2,

che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua

qualità di Presidente pro - tempore e come tale legale rap-

presentante della

"MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE",

con sede a Pieve di Cadore (Belluno), Piazza Tiziano numero

civico 2, codice fiscale 00 20462 025 6,

nominato Presidente in forza di Verbale di Deliberazione di

Consiglio Generale numero 10 Reg. Delib. del 25 ottobre 2014

ed autorizzato al presente atto in virtù del Verbale di Deli-

berazione della Giunta comunitativa del 3 ottobre 2015 nume-

ro 48 Reg. Delib. - esecutiva ai sensi di legge, che in co-

pia conforme all' originale rilasciata dal Segretario della Magnifica Comunità di Cadore in data 17 febbraio 2016 trovasi allegata sotto la lettera "A" al mio precedente rogito in data odierna Repertorio numero 50361, Raccolta numero 21328, nei termini per la registrazione;

Ghedina Laura,

nata a Pieve di Cadore (Belluno) il giorno 13 (tredici) febbraio 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliata per la carica a Trento, Via Renato Lunelli numero civico 48

che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di liquidatrice della società a responsabilità limitata:

"MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione

con sede legale a Trento, Via Renato Lunelli numero civico 48 capitale sociale Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi) interamente versato,

Repertorio Economico Amministrativo numero TN - 198807,

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e codice fiscale 00 22849 026 4

Mares Giuseppe,

nato a Affoltern Am Albis (Svizzera) il giorno 20 (venti) gennaio 1966 (millenovecentosessantasei), domiciliato per la carica presso la sede sociale a Perarolo di Cadore (Belluno), località Ansogne, Zona Artigianale,

che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresen-
tante della società a responsabilità limitata:

**"CADORE ASFALTI S.R.L." - società a responsabilità limitata
con unico socio**

con sede legale a Perarolo di Cadore (Belluno), località An-
sogne, Zona Artigianale, capitale sociale Euro 100.000,00
(Euro centomila e zero centesimi) interamente versato,

Repertorio Economico Amministrativo numero BL-65109,
numero d'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Belluno e codice fiscale 00 68636 025 6,

autorizzato al presente atto in virtù dei poteri allo stesso
derivanti dal vigente Statuto Sociale

Detti componenti, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto
al quale

p r e m e t t o n o :

* che con atto autenticato dal Notaio Francesca Ruggiero
di Cortina d' Ampezzo in data 26 aprile 2007 Repertorio nume-
ro 7560, Raccolta numero 3341, registrato a Pieve di Cadore
il 4 maggio 2007 al numero 481 Serie 1T e trascritto presso
l' Agenzia delle Entrate - Territorio - Servizio di Pubbli-
cità Immobiliare - Ufficio Provinciale di Belluno il 5 mag-
gio 2007 al numero 4572 Registro Particolare, la "MAGNIFICA

	COMUNITA' DI CADORE" concedeva alla società a responsabilità	
	limitata "TECNOVIE S.R.L." il <u>diritto di superficie</u> sull' a-	
	rea sita in Comune di AURONZO DI CADORE (Belluno) denominata	
	"ZTO Sin 106/bis" costituita da appezzamenti di terreno iden-	
	tificati al Catasto Terreni con il Foglio 120 (centoventi)	
	particelle 272 (duecentosettantadue) di Ha. 1.36.90, 266	
	(duecentosessantasei) di are 1.65, 267 (duecentosessantaset-	
	te) di are 0.10, 270 (duecentosettanta) di are 7.80 e 269	
	(duecentosessantanove) di are 19.40 per la durata di anni	
	30 (trenta) a partire dal 26 aprile 2007;	
	* che la società a responsabilità limitata "TECNOVIE	
	S.R.L." con atto ai rogiti del Notaio Orlando Ruggiero di	
	Pieve di Cadore del 23 giugno 2008 Repertorio numero 75.154,	
	registrato a Pieve di Cadore il 18 giugno 2008 al numero 976	
	Serie 1, mutava la propria denominazione sociale da "TECNO-	
	VIE S.R.L." in "MMG DOLOMITI S.R.L." e trasferiva inoltre la	
	sede sociale da Calalzo di Cadore (Belluno) a Trento;	
	* che con atto ai miei rogiti in data 2 dicembre 2013 Re-	
	pertorio numero 48.390, Raccolta numero 19.867, registrato a	
	Belluno il 6 dicembre 2013 al numero 4707 Serie 1T, la so-	
	cietà a responsabilità limitata "MMG DOLOMITI S.R.L." veniva	
	messa in liquidazione nominando liquidatore la signora Ghedi-	
	na Laura sopra generalizzata;	
	* che per la società a responsabilità limitata "MMG DOLO-	
	MITI S.R.L." - in liquidazione, a seguito di alcune vicissi-	

tudini interne, si sono verificate alcune difficoltà nella prosecuzione dell' attività e nella corresponsione dei canoni a favore della "Magnifica Comunità Cadore", oltre al fatto che la società medesima è sottoposta a procedura di liquidazione;

* che pertanto è intenzione della società a responsabilità limitata "CADORE ASFALTI S.R.L." surrogarsi nel predetto contratto autentificato dal Notaio Francesca Ruggiero Repertorio numero 7560 alla società a responsabilità limitata "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione;

* che la società a responsabilità limitata "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione è debitrice nei confronti della "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" dei canoni pregressi ammontanti a complessivi Euro 14.446,13 (Euro quattordicimilaquattrocentoquarantasei e tredici) oltre IVA;

- che la società "CADORE ASFALTI S.R.L." - in liquidazione intende accollarsi il debito pregresso della società "MMG DOLOMITI S.R.L." nei confronti della "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", dichiarando di bene conoscere le condizioni e pattuizioni dell' originario contratto di costituzione del diritto di superficie;

tutto ciò premesso e ritenuto parte

integrante e sostanziale del presente atto,

detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

- particella **269 (duecentosessantanove)** - superficie di are

19.40 (are diciannove e centiare quaranta) - Bosco Alto -

Classe 4 - Redditi: Dominicale Euro 1,80 ed Agrario Euro 0,10

- particella **270 (duecentosettanta)** - superficie di are 7.80

(are sette e centiare ottanta) - Bosco Alto - Classe 4 - Red-

diti: Dominicale Euro 0,73 ed Agrario Euro 0,04

- particella **272 (duecentosettantadue)** - superficie di Ha

1.36.90 (Ettari uno, are trentasei e centiare novanta) - Bo-

sco Alto - Classe 4 - Redditi: Dominicale Euro 12,73 ed Agra-

rio Euro 0,71

Confinanti unico corpo con: Strada, particelle 313, 278, 296

e 265 del Foglio 120, salvo se altri

La superficiaria potrà destinare ed utilizzare il fondo in

conformità agli strumenti urbanistici previsti e stabiliti

dal Comune di Auronzo di Cadore e dalle prescrizioni della

Regione del Veneto ed in forza di eventuali autorizzazio-

ni/concessioni regolarmente rilasciate.

Eventuali interventi di sistemazione del lotto verranno ese-

guiti a cura e spese della superficiaria e senza che questa,

alla scadenza del contratto possa pretendere qualsivoglia in-

dennità anche per eventuali miglioramenti apportati.

Il superficiario attraverso il presente atto ed a seguito di

autorizzazione rilasciata dagli enti preposti, acquista inol-

tre la massa legnosa presente sull' area indicata secondo le

specifiche che verranno stabilite dal rilievo dell' Ufficio

Forestale Ambientale della Unione Montana Comelico e Sappada

che le parti preventivamente accettano con la sottoscrizione del presente atto.

Relativamente a ciò l' acquirente è obbligato a proprie spese al taglio, all' esbosco della massa legnosa assegnata come stabilito da rilievo dell' Ufficio Forestale Ambientale della Unione Montana Comelico e Sappada.

Il prezzo indicativo del legname sarà fissato in tale stima per il quale il superficiario si impegna, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della relativa autorizzazione, al pagamento di un anticipo pari al 20% di tale importo, per il quale, ad avvenuto versamento verrà emessa regolare fattura da parte della Magnifica Comunità.

Il Saldo verrà corrisposto ad avvenuta misurazione da parte dell' Ente preposto, tenendo conto degli sconti d'uso per le sottomisure, botoli ed imballaggio.

Articolo 2

DURATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Il diritto di superficie scadrà irrevocabilmente il 26 (ventisei) aprile 2037 (duemilatrentasette), cioè il residuo della durata prevista dal contratto originario Notaio Francesca Ruggiero Repertorio numero 7560 citato.

Alla scadenza del contratto, salvo quanto previsto al punto seguente, gli immobili eventualmente costruiti e le loro pertinenze dovranno essere rimossi.

La Magnifica Comunità potrà rinnovare, se ritenuto opportuno, il diritto di superficie per un periodo non superiore a 30 (trenta) anni.

A tal fine, entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza del primo periodo, i superficiari inoltreranno alla Magnifica Comunità istanza per il rinnovo del contratto.

La superficiaria può alienare in tutto o in parte sia la proprietà delle eventuali costruzioni, sia il diritto di superficie a persona fisica o giuridica che eserciti attività industriale, artigianale o commerciale, con il consenso vincolante della Magnifica Comunità.

Articolo 3

ONERI E OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALTRI ONERI

La superficiaria si impegna a versare gli oneri di urbanizzazione e la percentuale sul costo di costruzione nelle misure stabilite dal Consiglio Comunale di Auronzo direttamente al Comune nel caso in cui vengano rilasciati permessi a costruire.

Articolo 4

IMPOSSIBILITA' DI REALIZZARE IL PROGRAMMA

Nell' ipotesi in cui per qualsivoglia motivo non sia possibile procedere alla utilizzazione totale o parziale del fondo, anche per l' eventuale presenza di acqua in superficie o in sottosuolo o di terreno scadente o di rinvenimenti archeologici o per la presenza di altri vincoli di natura pubblica

che pregiudichino l' utilizzo dell' area, è facoltà del concessionario estinguere gli effetti del diritto di superficie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 5

CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Il prezzo della presente cessione di diritto di superficie viene convenuto fra la società "CADORE ASFALTI S.R.L." e la società "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione nella complessiva somma di **Euro 14.446,13 (Euro quattordicimilaquattrocentoquarantasei e tredici) oltre IVA**, corrispondente all' accollo di debito di cui in premessa.

Di tale importo la parte società "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione accolla alla società "CADORE ASFALTI S.R.L." che accetta, di pagare alla "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", quale corrispettivo della presente cessione, l' odierno ammontare del debito pregresso dei canoni non corrisposti del contratto di superficie in premessa citato.

La società "CADORE ASFALTI S.R.L." si accolla quindi il debito in oggetto, con efficacia limitata ai rapporti con il debitore originario, la "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE".

Per effetto di ciò la società "CADORE ASFALTI S.R.L." si obbliga a rimborsare alla "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" il pregresso dei canoni del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui in premessa ammontanti alla data o-

dierna ad Euro 14.446,13 (Euro quattordicimilaquattrocento-quarantasei e tredici) oltre IVA.

Il Creditore - "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", come sopra rappresentata, dichiara che il presente colloquio è liberatorio; conseguentemente il debitore originario - "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione non rimane obbligato solidalmente con il nuovo debitore "CADORE ASFALTI S.R.L." ai sensi del 3° comma dell'articolo 1273 del Codice Civile.

* * * *

A seguito di quanto convenuto la società "CADORE ASFALTI S.R.L. si impegna pertanto a corrispondere alla "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" dalla data odierna il prossimo **canone fisso annuale di Euro 5.250,00 (Euro cinquemiladuecentocinquanta e zero centesimi) oltre IVA che pertanto la società "CADORE ASFALTI S.R.L." dovrà corrispondere alla "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" per tutta la residua durata del contratto originario.**

Il pagamento del canone annuale dovrà essere fatto anticipatamente entro il 26 (ventisei) aprile di ogni anno, il primo scadente il 26 (ventisei) aprile 2016 (duemilasedici); il ritardo nell' adempimento comporterà la corresponsione degli interessi al saggio legale.

Ove la superficiaria sia in mora per oltre un' annualità nel pagamento del canone, la Magnifica Comunità potrà notificare alla superficiaria mediante lettera raccomandata, intimazio-

ne ad adempiere entro tre mesi, dichiarando che, decorso inutilmente tale termine, il diritto di superficie si estinguerà.

La società "CADORE ASFALTI S.R.L." si impegna, a garanzia del pagamento dei canoni, a depositare una polizza fidejussoria annuale rinnovabile, a prima richiesta di primario istituto assicurativo, a favore della Magnifica Comunità, per un importo pari a due annualità entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data odierna.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che la mancata consegna alla Magnifica Comunità della polizza fidejussoria entro il termine di cui sopra, costituisce per le parti grave inadempimento che consente la risoluzione del contratto con efficacia dalla scadenza del termine predetto.

Quale corrispettivo per l' eventuale possibilità che nel lotto oggetto del presente contratto venga realizzata una discarica di inerti approvata previa presentazione di regolare progetto e previo consenso delle Autorità preposte, è stabilito in favore della concedente un compenso pari ad Euro 3,01 (Euro tre e uno) al metro/cubo, da corrisondersi alla fine di ogni anno sulla base della quantità depositata, da verificarsi con Tecnico nominato dalla Magnifica Comunità.

Alla firma del presente atto la superficiaria versa un importo pari ad un' annualità di **Euro 5.250,00 (Euro cinquemila- duecentocinquanta e zero centesimi) oltre IVA.**

In relazione a quanto disposto dall' articolo 35 comma 22 della legge 4 agosto 2006 numero 248, di conversione del Decreto Legge del 4 luglio 2006 numero 223, ai sensi e per gli effetti degli artt.3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, i signori Bortolot Renzo, nella sua qualità di Presidente pro - tempore e legale rappresentante della "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", Mares Giuseppe nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "CADORE ASFALTI S.R.L.", previo richiamo sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti e dichiarandosi altresì consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:

- che l' importo pari alla prima annualità oltre IVA pari ad Euro 6.405,00 (Euro seimilaquattrocentocinque e zero centesimi) è stato corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile numero 002515076011 tratto in data odierna sul conto corrente in essere presso la Filiale di Pieve di Cadore della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d' Ampezzo e delle Dolomiti all' ordine di Magnifica Comunità di Cadore;
- che l' importo pari ad Euro 17.624,28 (Euro diciassettemilaseicentoventiquattro e ventotto) corrispondente ai canoni pregressi oltre IVA è stato corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile numero 002515075809 tratto in data

odierna sul conto corrente in essere presso la Filiale di Pieve di Cadore della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d' Ampezzo e delle Dolomiti all' ordine di Magnifica Comunità di Cadore.

La MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE, come sopra rappresentata, riceve e ritira questi assegni rilasciando pertanto quietanza a saldo degli interi importi.

Le parti rinunziano all'ipoteca legale.

In relazione a quanto disposto dall' articolo 35 comma 22 della legge 4 agosto 2006 numero 248, di conversione del Decreto Legge del 4 luglio 2006 numero 223, ai sensi e per gli effetti degli artt.3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, i signori Bortolot Renzo, nella sua qualità di Presidente pro - tempore e legale rappresentante della "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" e Mares Giuseppe nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società per azioni "CADORE ASFALTI S.R.L.", previo richiamo e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che la costituzione di diritto di superficie è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione.

Articolo 6

GARANZIE E PROVENIENZA DELL' AREA

La Magnifica Comunità di Cadore persona giuridica pubblica, come sopra rappresentata, asserisce e garantisce che la destinazione dei terreni in oggetto, facenti parte del patrimonio inalienabile, impignorabile ed inusucapibile, è quella risultante dal certificato di destinazione urbanistica.

Ai sensi della normativa urbanistica vigente mi viene consegnato dal signor Bortolot Renzo, nella sua qualità di rappresentante della "MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE" e dalla signora Ghedina Laura nella sua qualità di liquidatrice della società "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Funzionario Responsabile del Comune di Auronzo di Cadore (Belluno) in data 17 ottobre 2015 Protocollo numero 9928/15 che in copia da me Notaio certificata conforme qui si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per concorde dispensa avutane dai componenti, dichiarandosi dai medesimi che dalla data del rilascio non sono intervenute modifiche nello strumento urbanistico del Comune e che sui terreni in oggetto non esistono e non sono mai esistiti fabbricati di alcun genere.

Salvo quanto descritto nel presente atto, le parti garantiscono la proprietà e la disponibilità di quanto in oggetto: la libertà da prelazioni, ipoteche e privilegi speciali, da vincoli e oneri reali e personali, da diritti reali e personali di godimento non apparenti e non trascritti e la società "MMG DOLOMITI S.R.L." - in liquidazione, come sopra

rappresentata, si assume la responsabilità per i fatti e gli atti di terzi che ne possano comportare l' evizione totale o parziale, e la diminuzione del libero godimento e disponibilità.

Le parti prendono inoltre atto che l' area oggetto del presente contratto è attraversata da una strada interpoderale che congiunge l'area artigianale denominata "Gogna 1" alla Statale 52 per il Comelico, la cui servitù dovrà essere mantenuta, consentendo il libero transito ai fondi dominanti.

Qualora la Ditta superficiaria intenda realizzare anche altro accesso fra il proprio fondo e la strada statale, dovrà realizzarla in modo da consentire il libero transito ai fondi dominanti e si impegna altresì alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade sul terreno concesso, manlevando la Magnifica Comunità di Cadore da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 7

ONERI

Ai fini fiscali il valore del presente contratto viene determinato in Euro 14.446,13 (Euro quattordicimilaquattrocentoquarantasei e tredici) oltre IVA e tutti i canoni saranno soggetti all' emissione di regolare fattura con IVA, a seconda delle disposizioni fiscali di legge vigenti all' epoca.

Tutte le spese e le imposte del presente atto, soggetto ad IVA e gli eventuali oneri di urbanizzazione sono a carico

della società a responsabilità limitata "CADORE ASFALTI

S.R.L."

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto alle ore tredici e trenta.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su pagine diciassette e fino a qui della diciottesima di fogli cinque.

FIRMATO: RENZO BORTOLOTT

FIRMATO: MARES GIUSEPPE

FIRMATO: LAURA GHEDINA

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON



REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

C.A.P. 32041 - Via Roma, 24 - Tel. 0435 400035 - Fax 0435 400106 - www.comune.auronzo.bl.it



Prot. n. 9928/15

Allegato "A" al numero 21327
della raccolta.

li, 17 ottobre 2015

Oggetto : Certificato di destinazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Sulla scorta degli atti esistenti presso questo Ufficio;
Visto il D.P.R. 06.06.2001, nr. 380 e s.m. ed i ;
Visto il vigente P.R.G.;

CERTIFICA

- che le pp.cc.
nr. **266** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
nr. **267** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
nr. **269** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
nr. **270** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
nr. **272** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
- sono poste per la loro superficie totale in zona "SIN106bis" (destinata ad attività industriali).
- che la p.c.
nr. **265** del F.M. **120** del N.C.T. - Comune Censuario di Auronzo di Cadore;
- è posta per la sua superficie totale in zona "SIN106" (destinata ad attività industriali).

NORME E VALORI AMMESSI :

Zona "SIN"

Tali zone sono destinate ad accogliere impianti per attività industriali ed artigiane e depositi di materiale da costruzione.

Le abitazioni dovranno essere limitate esclusivamente a quelle eventualmente necessarie per il personale di custodia o per i proprietari dei laboratori artigiani (al massimo un alloggio per attività produttiva).

La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

INDICE DI COPERTURA	33%
DISTANZA DALLE STRADE	8.00 ml
ALTEZZA MASSIMA	8.00 ml

Con l'esclusione di depositi di legname od altro prive di chiusure ai lati, per i quali resta fissata l'altezza di 12,00 ml.


DISTANZA DAI CONFINI	5.00 ml
----------------------	---------


Il distacco tra gli edifici e la distanza dalle strade dovranno comunque rispettare le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 - N. 1444.

Altezze maggiori saranno consentite solo per opere accessorie e impianti necessari all'attività produttiva (come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta.

Nelle tavole di Azzonamento del P.R.G. sono indicati, con apposito simbolo grafico, gli allineamenti previsti per i corpi di fabbrica.

All'interno di ogni nuovo insediamento industriale nelle zone definite dal presente articolo dovrà essere riservata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio





COMUNE DI AURONZO DI CADORE

C.A.P. 32041 - Via Roma, 24 - Tel. 0435 400035 - Fax 0435 400106 - www.comune.auronzo.bl.it



(escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al 10% dell'area complessiva (secondo il disposto dell'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968).

Vi sono ammesse solo lavorazioni industriali connesse alle attività tradizionali della valle (occhialerie, industrie del legno, imprese edilizie, ecc.)

Non sono ammesse attività industriali che determinano inquinamento all'ambiente circostante.

In tali zone, ove non esistano opere di urbanizzazione primaria o secondaria (Legge 846/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo Piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un Piano di Lottizzazione Convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

La zona denominata SIN 102 sarà sottoposta obbligatoriamente a Piano Urbanistico Attuativo e la sua realizzazione è possibile solo dopo che siano state attuate le altre zone SIN per almeno il 70% della loro capacità insediativa.

Per la zona SIN 110 è obbligatoria la predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato ai sensi delle vigenti normative.

All'interno della zona SIN 106bis è possibile la sola destinazione d'uso a piazzali, anche previo livellamento e modifica della quota attuale di campagna.

Potranno essere depositati materiali, manufatti, mezzi d'opera e quant'altro necessario alla conduzione dell'attività imprenditoriale nei lotti 8 e 9 individuati nel P.d.I. approvato con delibera consiliare nr. 42 del 09.05.1997 nel rispetto della vigente normativa.

Non è consentita alcuna forma di edificazione.

In caso di interventi edilizi su fabbricati esistenti posti nella fascia di rispetto stradale prospiciente la zona SIN 108 e comunque al di sotto delle distanze di rispetto in vigore, non dovranno essere modificate in alcun modo le distanze minime acquisite riferite al fronte più avanzato della costruzione. Potranno essere presi in considerazione esclusivamente eventuali arretramenti dei corpi edilizi esistenti.

Per tutte le zone SIN, l'indice di copertura è aumentato al 50%, dove tale maggiorazione è utilizzabile nella misura eccedente gli indici in vigore del 33% e 40% (per zona SIN 3), esclusivamente per l'insediamento e conduzione di attività legate alla lavorazione del legname (segherie e depositi di legname).

All'interno della zona SIN3bis è possibile la sola destinazione d'uso a piazzale per l'ampliamento dell'attività in essere e consentita alla stessa conduzione unitaria dell'adiacente zona SIN3.

Nell'area non è consentita alcuna forma di edificazione.

Nell'area sopra il ciglio della scarpata potranno essere depositati materiali, mezzi d'opera e quant'altro necessario alle conduzioni dell'attività a condizione di lasciare libera una fascia di rispetto di almeno 3 m. dal ciglio della strada comunale, in detta area potranno essere effettuate lavorazioni che non comportino il realizzo di manufatti.

Nell'area pianeggiante sotto la scarpata, oltre agli usi sopradescritti per l'area in quota, dovranno trovare collocazione le lavorazioni particolarmente rumorose quali quelle per l'intestazione dei tronchi e che non comportino, in ogni caso, la necessità di superfici coperte e/o volumetriche. L'utilizzo di detta Z.T.O. SIN3bis, in ampliamento, proposto, dovrà mantenere in essere il tracciato viario esistente che attraverso l'ampliamento medesimo, eventualmente convenzionare con l'Amministrazione il suo spostamento, nonché le opere necessarie per il suo ripristino e manutenzione; inoltre, se necessario, dovranno essere garantite tutte quelle opere necessarie alla sicurezza dell'area in prossimità del fiume e provvedere al realizzo del tratto di pista ciclabile che potrebbe interessare l'ampliamento proposto.

Si rilascia la presente in carta resa legale al sig. Roberto OLIVOTTO - residente a Belluno - in qualità di persona interessata - per tutti gli usi consentiti dalla Legge.



RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
- dott. Tommaso Piovesana -



Io sottoscritta dottoressa Fiorella Francescon Notaio in Belluno ed iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Belluno

certifico

che la presente copia fotostatica, composta di due pagine oltre la terza pagina contenente la presente certificazione, è conforme al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Auronzo di Cadore in data 17 (diciassette) ottobre 2015 (duemilaquindici) Protocollo numero 9928/15 che è stato allegato sotto la lettera "A" al mio precedente rogito in data 18 febbraio 2016 Repertorio numero 50.360, Raccolta numero 21.327, nei termini per la registrazione e la trascrizione.

La presente copia viene rilasciata ai sensi dell'articolo 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Belluno, oggi 18 (diciotto) febbraio 2016 (duemilasedici).



Fiorella Francescon

Copia conforme all'originale composta di venti pagine e
parte della presente.

Si rilascia per

Belluno,